



COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO
 Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio

N. 9 DEL 12-04-2017

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **Aprile**, alle ore **20:45**, presso la sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ARMATI MASSIMO	X		CARRARA STEFANO	X	
PASINETTI ARTURO	X				
PASINETTI MARICA	X				
MICHELI GIAN LUIGI	X				
PETTENI ANDREA	X				
MORA EMANUELA ESTER	X				
MANGILI ALDO	X				
NICOLI ANDREA	X				
MONDINI OSCAR	X				
NICOLI ALFREDO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO LUISA BORSELLINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MASSIMO ARMATI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014", il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa dei rifiuti (TARI);

VISTI altresì i commi dal 669 al 683 dell'art. 1 della predetta Legge che normano nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

- Il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il 677 che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delle TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Anche per il 2015, l'aliquota non può eccedere il 2,5 per mille;
- Il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- Il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- Aliquota 1,00 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- Aliquota 1,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9 nonché per le relative pertinenze;
- Detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 con il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, resta esclusa la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni pregressi;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

DATO ATTO che con D.L. n. 244 in data 30.12.2016 (Milleproroghe), art.5, comma 11, pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n. 304 del 30.12.2016 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017. Viene di conseguenza abrogata la norma (articolo 1 comma 454) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267 in data 18/08/2000;

con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n. 3 (Mondini Oscar, Nicoli Alfredo, Carrara Stefano), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di stabilire l'aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 (zero) punti percentuali per:
 - tutti i fabbricati, aree fabbricabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,00%;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed assoggettate ad aliquota IMU del 1,00%;
2. Di dare atto che l'aliquota approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01 gennaio 2017;
3. Di delegare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separate votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano.

Letto e sottoscritto a norma di legge:

il Sindaco
ARMATI MASSIMO

Il Segretario
BORSELLINO LUISA

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,quarto comma, del D.Lgs n.267/2000;

Il Segretario
BORSELLINO LUISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Provincia di Bergamo

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del servizio FINANZIARIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
LUCA GIUDICI

Addì, 31-03-2017

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
ALIQUOTA ANNO 2017.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 31-03-2017

Il Responsabile del Servizio
LUCA GIUDICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



COMUNE DI VIGANO SAN MART

Provincia di Bergamo

N. 9/2017 del 12-04-2017

avente ad Oggetto:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2017.

pubblicata dal 18-04-2017 per 15 giorni consecutivi sull'Albo on line di questo ente.

Il Responsabile incaricato della Pubblicazione
LUISA BORSELLINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82